



Isabella Abbate

LA REVISIONE DELLA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SUL MATERIALE BELLICO: NUOVI RISVOLTI ANCHE PER IL NUCLEARE

Dal 1° febbraio 2013 è in vigore la legge federale svizzera sul materiale bellico riveduta. I nuovi articoli 8b e 8c proibiscono il finanziamento diretto ed indiretto non solo delle armi messe al bando dalle convenzioni internazionali di cui la Svizzera è firmataria, ossia delle cluster weapons (munizioni a grappolo) e delle mine antiuomo, ma anche quello delle armi atomiche, biologiche, chimiche o radioattive (armi ABC). Finora, tuttavia, l'attuazione concreta e coerente di queste nuove disposizioni da parte della piazza finanziaria è stata poco discussa. Al fine di sollecitare il Consiglio Federale ad applicare le misure sanzionatorie previste dalla legge, in data 22 marzo 2013, la parlamentare socialdemocratica Evi Allemann, membro, tra l'altro, della Sicherheitspolitische Kommissionen e sostenitrice della campagna a favore dell'abolizione dell'energia nucleare, ha presentato un'interpellanza parlamentare in cui ha richiesto al Consiglio Federale



di puntualizzare alcuni aspetti della legge in questione¹. In particolare, il documento aveva lo scopo di rendere noti i provvedimenti adottati dal Consiglio Federale per attuare efficacemente il divieto del finanziamento diretto ed indiretto di armi vietate e la pubblicazione dei nominativi di coloro che sono stati incaricati dallo stesso Consiglio di vigilare sul rispetto di questo divieto e la frequenza dei relativi controlli. Si è provveduto, poi, a richiamare all'attenzione del Consiglio il rapporto "Don't Bank the Bomb" della Campagna internazionale per l'abolizione delle armi atomiche (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ICAN) del marzo 2012, secondo cui le società svizzere Credit Suisse, Jabra Capital Partners, Julius Baer, Pictet & Cie, Swiss Reinsurance Company, Swisscanto e UBS sono state implicate nel finanziamento diretto ed indiretto di armi atomiche².

Il Consiglio Federale ha risposto all'interpellanza lo scorso 15 maggio e, tramite le dichiarazioni di Simon Plüss, capo del servizio Controlli all'esportazione della SECO (Segreteria di Stato dell'Economia e centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni di politica economica), ha garantito che la Svizzera è stata ripetutamente elogiata per la trasparenza delle informazioni sul commercio di armi di piccolo calibro e di armi leggere; pertanto tale libertà d'informazione è mantenuta anche quando si tratta delle altre armi incluse nella legge federale sul materiale bellico. Inoltre, il Consiglio ha precisato che, sebbene siano solamente le armi nucleari a non essere vietate da uno strumento di diritto internazionale, la Svizzera si è comunque adoperata per una loro delegittimazione, dichiarandosi favorevole ad un divieto sancito a livello internazionale. In caso di violazioni, sono previste, da un lato, pene detentive e pecuniarie e, dall'altro, imprese e persone colpevoli rischiano di vedere gravemente compromessa la propria reputazione qualora i loro atti illeciti diventino di dominio pubblico.

La SECO, principale responsabile dell'esecuzione della legge federale, sta discutendo già da tempo con rappresentanti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, dell'Ufficio federale di giustizia e del DFAE (Dipartimento Federale Affari Esteri) sulle questioni relative all'applicazione del divieto di finanziamento. Queste autorità sono inoltre in contatto con l'Associazione svizzera dei banchieri, con le grandi banche e con altri prestatori di servizi finanziari che si sono rivolti alla SECO. Qualora vi siano indizi di violazione, le autorità

¹ Curia Vista - Atti parlamentari, Interpellanza 13.3243: *Vietare il finanziamento diretto ed indiretto delle armi atomiche*, il testo completo è disponibile sul sito internet dell'Assemblea Federale, www.parlament.ch

² Per il rapporto completo, visita il sito internet <http://www.dontbankonthebomb.com>



competenti effettuano controlli mirati al fine di far rispettare il divieto di finanziamento, prevedendo anche l'avvio di una procedura penale. Oltre al rapporto dell'ICAN menzionato dall'interpellante, il Consiglio Federale ha dichiarato che la SECO dispone di altri indizi pubblicamente accessibili secondo cui determinate imprese svizzere hanno effettuato, in passato, operazioni commerciali che potrebbero risultare illegali alla luce del divieto di finanziamento entrato in vigore il 1° febbraio 2013 e, pertanto, la SECO stessa è già in contatto con diversi operatori di mercato, al fine di garantire l'esecuzione delle nuove disposizioni.

In realtà, sia il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) sia Amnesty International (AI) sospettano che alcuni produttori potrebbero aver spostato le loro attività per cercare di aggirare le severe disposizioni della legge svizzera riguardo alle esportazioni di armi³. Le due organizzazioni non governative hanno anche evidenziato quelle che sono ritenute essere carenze della politica d'informazione della SECO. Patrick Walder, esperto della sezione svizzera di AI riconosce che la Svizzera è tra i paesi più trasparenti in materia di vendita di armi. Ciò nonostante, sarebbe "immaginabile una politica di informazione più attiva della SECO, per esempio sui mezzi utilizzati dall'industria per aggirare le normative", così da ridurre i casi d'impunità per le future violazioni.

³ U. Geiser, *Armi, il rompicapo di una produzione globalizzata*, 18 aprile 2013, disponibile sul sito internet dell'International Service of the Swiss Broadcasting Corporation” www.swissinfo.ch

